

REGOLAMENTO (CE) N. 339/97 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1997

che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di scambi preferenziali con la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Romania e la Bulgaria per quanto riguarda taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 3 degli accordi europei conclusi con la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Romania e la Bulgaria⁽¹⁾, è stato adottato il regolamento (CE) n. 1534/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio delle concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati previste dagli accordi europei al fine di tenere conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾ che mantiene fino al 31 dicembre 1996 le preferenze tariffarie concesse, eliminando così le eventuali ripercussioni negative che l'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round potrebbe avere sulle esportazioni di questi paesi verso la Comunità;

considerando che i negoziati attualmente in corso con i paesi interessati per la conclusione di protocolli che modificano gli accordi europei non si sono ancora conclusi; che non potevano entrare in vigore il 1° gennaio 1997 protocolli interinali destinati a disciplinare i soli aspetti commerciali dei protocolli di adeguamento; che è quindi opportuno prorogare autonomamente le concessioni fino al 30 giugno 1997;

considerando che l'adozione del presente regolamento ha reso obsolete le disposizioni del regolamento (CE)

(¹) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Ungheria),
 GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Polonia),
 GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica ceca),
 GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica slovacca),
 GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Romania),
 GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Bulgaria).
 (²) GU n. L 191 dell'1. 8. 1996, pag. 1.

n. 3380/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti per taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 gli importi di base da prendere in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali ridotti applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria elencati nell'allegato I sono quelli indicati nell'allegato II. Gli elementi agricoli si applicano nei limiti dei contingenti annuali previsti all'allegato I.

2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia, dell'Ungheria, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Romania e della Bulgaria elencati nell'allegato III sono soggetti ai dazi previsti in questo allegato.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono gestiti dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio⁽⁴⁾.

(³) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 14.

(⁴) GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.